

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
XX

05 DIC. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

05 DIC. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
UGELLO	Andrea	Assessore	ROBILLOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
D'ONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. -1317-

OGGETTO:

Individuazione e classificazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico-alterato nell'ambito degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini. Presa d'atto delle misure di salvaguardia definite dall'Autorità dei Bacini Regionali e dall'Autorità di Bacino del Tevere. Linee di intervento e Provvedimenti prioritari.



Oggetto: Individuazione e classificazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato nell'ambito degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini. Presa d'atto delle misure di salvaguardia definite dall'Autorità dei Bacini Regionali e dall'Autorità di Bacino del Tevere. Linee di intervento e Provvedimenti prioritari.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'Ambiente;

PREMESSO

- CHE la lettera "d" dell'art.10 della legge 18 maggio 1989 n. 183 prevede che le regioni "provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione dei piani dei bacini di rilievo regionale nonché all'approvazione di quelli di rilievo interregionale";
- CHE la lettera "h" dell'art. 3 della legge 18 maggio 1989 n.183 individua tra le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione delle autorità di bacino: "il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermare il degrado ... assicurare la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione del turismo..";
- CHE la lettera "i" dell'art.3 della legge 18 maggio 1989 n. 183 individua tra le attività di programmazione di pianificazione e di attuazione delle autorità di bacino "la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi..";
- CHE ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 "il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" e tra le finalità perseguite il piano, in particolare deve tra l'altro contenere, "la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive" e "il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate";
- CHE l'art.3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 prevede che "l'autorità di bacino competente definisce ed aggiorna il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento e i fabbisogni per i diversi usi ...";
- CHE l'art.2 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 sancisce che "l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano";
- CHE ai sensi dell'art.42 del decreto legislativo n. 152 11 maggio 1999 "al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo";



1317-5 DIC 2003 9

- CHE ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 152 11 maggio 1999 "le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico";

- CHE ai sensi dell'art.44 del decreto legislativo n.152 11 maggio 1999 "il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art.17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989 n.183";



- CHE la definizione del bilancio idrico e dell'uso compatibile della risorsa, ricompresa nel ferrigendo "piano stralcio di bacino per la programmazione e l'utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea" dell'Autorità di Bacino del Tevere (ABT) e dell'Autorità dei bacini regionali del Lazio (ABR), costituisce l'indispensabile raccordo tra tutte le tematiche sopra citate, sia ai fini dell'emanazione di specifiche norme di salvaguardia nelle aree di sovrastfruttamento quantitativo della risorsa (legge n. 183/89 e legge regionale del 7/10/1996 n. 39) sia ai fini della pianificazione delle azioni di "tutela qualitativa delle acque" di cui all'art. 44 del d. lgs. 152/99, di competenza regionale.

CONSIDERATO

- CHE il bilancio dei sistemi idrogeologici vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Cimini, Vulsini e Sabatini risultano in varia misura alterati dai prelievi, con preoccupanti effetti sulla quantità e qualità della risorsa idrica;

- CHE gli edifici vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini costituiscono unità idrogeologiche autonome con aree di ricarica ben definite (bacini idrogeologici), che travalicano i confini dei bacini idrografici di competenza delle Autorità di Bacino (ABT, ABR, AdB Liri-Garigliano-Volturno), che pertanto la pianificazione delle azioni volte alla salvaguardia degli acquiferi deve essere affrontata unitariamente tra le Autorità di Bacino e la Regione Lazio;

- CHE le unità idrogeologiche dei sistemi vulcanici laziali ricadono per oltre il 90% della loro estensione e in parti praticamente uguali nei territori di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;

- CHE l'ABT e l'ABR hanno operato congiuntamente sulla base di un apposito "protocollo d'intesa per la definizione del bilancio idrico e la tutela degli acquiferi vulcanici" (Monti Vulsini, Cimini, Sabatini e dei Colli Albani), per annullare il problema della netta discordanza fra i limiti dei territori di competenza e i perimetri degli acquiferi;

- CHE per la completezza delle indagini e delle successive azioni pianificatorie si considerano gli acquiferi che comprendono, in tutto o in parte:

- > relativamente al sistema "Colli Albani" i comuni di Albano Laziale, Anzio, Aprilia, Ardea, Ariccia, Artena, Castelgandolfo, Castel San Pietro Romano, Ciampino, Cisterna di Latina, Colonna, Cori, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Latina, Marino, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Poli, Pomezia, Rocca di Papa, Roccamassima, Rocca Priora, Roma, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Valmontone, Velletri, Zagarolo.
- > relativamente al sistema "Monti Sabatini" i comuni di Anguillara S., Bassano R. (parte), Bracciano, Campagnano R., Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitella S. Paolo, Fiano, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Magliano R., Manziana, Monterosi, Morlupo, Nepi, Oriolo R., Riano, Roma, Sacrofano, Santa Marinella, Sutri, Tofa, Trevignano R., Vejano.



- CHE per il sistema idrogeologico dei Colli Albani e dei Monti Sabatini l'ABT e l'ABR hanno predisposto i bilanci idrogeologici di dettaglio adeguato alla individuazione di misure di salvaguardia calibrate rispetto alla diversità ed entità delle cause delle situazioni di crisi piezometrica nei diversi settori dell'acquifero.

- CHE in vasti settori degli acquiferi considerati l'entità degli squilibri tra disponibilità della risorsa e prelievi è tale da determinare situazioni di rischio sia per gli approvvigionamenti idrici per il consumo umano e le attività produttive, che per le componenti ambientali legate alle portate sorgive nei corsi d'acqua determinate dal deflusso dell'acquifero.

- CHE, sulla base degli studi realizzati dalla Regione Lazio, dall'ABT e dall'ABR e dei bilanci idrogeologici degli acquiferi, è oggi possibile:

1. individuare, per i principali bacini idrogeologici, i valori massimi di sfruttamento compatibili con:

- il recupero dell'equilibrio tra ricarica naturale e deflussi fino alla parziale ricostruzione delle portate sorgive in alveo oggi particolarmente ridotte;
 - il progressivo recupero del livello dei laghi Albano, di Nemi e di Bracciano;
2. delimitare le aree critiche cioè le zone o settori del corpo idrico sotterraneo (acquifero) in cui la concentrazione dei prelievi ha determinato e continua a determinare la progressiva alterazione della circolazione idrica e dei livelli piezometrici determinando un rischio elevato di crisi idrica in tempi brevi;
3. definire un piano organico delle attività di rilevamento dei dati dei prelievi, dei livelli di falda, delle portate sorgive e del deflusso di base dei corsi d'acqua;
4. utilizzare proficuamente le procedure già sviluppate per la identificazione della distribuzione e dell'entità dell'uso delle risorse idriche;

- CHE l'ABT e l'ABR, nell'ambito dei territori considerati, hanno provveduto:

1. alla definizione del bilancio idrico di riferimento per ogni bacino idrogeologico;
2. alla ricognizione delle risorse disponibili;
3. alla individuazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato anche ai fini dell'applicazione della L.R. 30/2000;
4. alla classificazione delle aree di cui al punto 3 in aree critiche e aree di attenzione.

Preso atto che le Misure di salvaguardia definite dalle due Autorità comportano una unica ed omogenea disciplina d'intervento nel complesso dei territori considerati.

- CHE le disposizioni connesse a tali Misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano stralcio per la Programmazione e Utilizzazione della Risorsa Idrica e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

- CHE è competenza della Regione Lazio:

- il rilascio delle concessioni per la derivazione e l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee;
- la redazione del Piano Regolatore Generale degli acquedotti (PRGA);
- la redazione dei piani di Tutela dei corpi idrici ai sensi della Legge 152/99.

- CHE è competenza delle Province:

- il rilascio delle piccole concessioni per la derivazione e l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee;
- la polizia delle acque.

- CHE la Regione Lazio, con l'ausilio degli Uffici Decentrati del Genio Civile di Roma e di Latina, sta procedendo:



1317 = 5 DIC. 2003

- alla riorganizzazione degli archivi delle concessioni;
- alla definizione dei criteri per la revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 23, comma 9 ter e art. 22, comma 6 del D. lgs 152/99.



Visto altresì il documento di analisi della crisi idrica nel Lazio predisposto dal gruppo di lavoro (Prof. Carlo Boni, Prof. Giuseppe Capelli, Dott. Alfredo Di Domenicantonio, Prof. Roberto Guercio, Prof. Giuseppe Sappa, Dott. Giancarlo Ventura) promosso dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere con il coinvolgimento dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio e delle Università "La Sapienza" e Roma Tre, nel quale si evidenzia tra l'altro la criticità, dovuta alla "situazione di sfruttamento, per meglio dire di sovrasfruttamento, della risorsa idrica negli acquiferi vulcanici del Lazio, con particolare riferimento all'apparato dei Colli Albani, del quale si riferisce in questa sede, senza peraltro dimenticare che anche gli altri sistemi idrogeologici, cioè il lago di Bracciano e quello di Bolsena, manifestano più di un sintomo di criticità".

TUTTO CIÒ PREMESSO

LA GIUNTA REGIONALE

con lo scopo di prevenire l'ulteriore depauperamento delle falde sotterranee e di limitare gli effetti negativi della crisi idrica sul sistema socio-economico delle aree dei Colli Albani e dei Monti Sabatini, in conseguenza dell'accertamento della presenza di condizioni di sovrasfruttamento degli acquiferi identificati e sottoposti a salvaguardia dalle Autorità di Bacino

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) di attuare le azioni programmatiche e i provvedimenti amministrativi di competenza attraverso:
 - il riequilibrio del bilancio idrogeologico degli acquiferi mediante adeguati interventi infrastrutturali e strutturali;
 - una incisiva azione di contrasto degli sprechi e un controllo sistematico delle captazioni:
 - a. attraverso il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative degli Assessorati regionali all'Ambiente, all'Agricoltura, alle Attività Produttive e ai LL.PP. nonché delle Province e degli ATO;
 - b. attraverso appositi interventi per il potenziamento e l'adeguamento strutturale degli uffici regionali e provinciali.
 - c. promuovendo le attività di verifica sistematica delle autorizzazioni al prelievo di acque superficiali e sotterranee rispetto agli usi reali.
- 2) di prendere atto delle Misure di salvaguardia adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali nella seduta del 21.11.2003.
- 3) di prendere atto delle Misure di salvaguardia definite dall'Autorità dei Bacini del Tevere nell'ambito del "Progetto di Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce".



4) di adottare le seguenti disposizioni amministrative:

Art. 1 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea

1. Nel rilascio, nel rinnovo e nel riconoscimento delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee di cui all'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle concessioni, gli Uffici concedenti si attengono a quanto indicato negli articoli sulle "Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea" delle Misure di

Salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani emanate dalle Autorità dei Bacini Regionali del Lazio e dall'Autorità di bacino del Tevere, limitatamente alle porzioni dei territori comunali citati in premessa.

Art. 2 Disposizioni straordinarie per la tutela dei laghi Albano e di Nemi

1. Nelle aree dei bacini idrografici e dei bacini idrogeologici dei Laghi Albano e di Nemi, così come definite nell'articolo 5, comma 6 e Allegato B delle Misure di Salvaguardia adottate dall'ABT e dall'ABR, fino all'espletamento dell'indagine regionale sui prelievi prevista dall'art. 7 comma 4 di tali Misure e comunque per un periodo massimo di tre anni dalla pubblicazione delle stesse Misure, valgono le seguenti prescrizioni:

1a) Sono rimodulate con una riduzione pari almeno al 15% del volume di prelievo, tutte le concessioni e autorizzazioni a qualsiasi titolo di derivazione d'acqua direttamente dai laghi.

1b) Tutti i pozzi devono essere dotati, all'uscita del pozzo stesso, di uno strumento per la misura della portata e per la registrazione del volume d'acqua prelevato;

1c) Il prelievo di acque sotterranee per l'uso domestico è consentito per un massimo di 90 m³/anno per abitante residente servito.

1d) E' ammesso il prelievo per scopi agricoli e/o zootecnici di acque sotterranee per un massimo di 1500 m³/anno/ha.

2. Nelle aree di cui al comma 1 valgono altresì le seguenti prescrizioni:

2a) Fatti salvi i piani regolatori comunali in vigore, non sono ammesse variazioni di destinazione d'uso del suolo che comportino una diminuzione dell'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche.

2b) I prelievi per l'uso idropotabile di utenze non domestiche e per gli acquedotti non possono essere incrementati.

2c) I prelievi dai pozzi che alimentano gli acquedotti locali e quelli per uso domestico devono essere ridotti o sospesi una volta realizzati gli interventi strutturali per l'adduzione di acqua da altri sistemi acquiferi.

2d) I prelievi per l'uso idropotabile di utenze non domestiche sono vietati nei luoghi in cui è già possibile l'allacciamento alla rete acquedottistica.

2e) La Pubblica Amministrazione provvederà periodicamente:

- alla verifica della corretta installazione e manutenzione dei misuratori di portata;
- alla lettura dei volumi emunti e alla archiviazione dei dati;
- alle attività di controllo afferenti alla polizia idraulica.

Art. 3 Aggiornamento del bilancio idrogeologico

1. Previa l'individuazione di specifiche fonti di finanziamento regionale, l'aggiornamento del bilancio idrogeologico viene effettuato di norma ogni 5 anni sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio dei fattori che influenzano l'infiltrazione efficace, gli afflussi meteorici, l'evoluzione idrodinamica degli acquiferi e gli usi delle acque.

2. Nelle aree sottoposte a salvaguardia, le Autorità di Bacino competenti provvedono:

- al coordinamento di tutte le reti di monitoraggio esistenti e in corso di realizzazione aventi come oggetto l'osservazione dei parametri idrologici e di qualità delle acque e quelli connessi ai prelievi e ai deflussi sotterranei o superficiali
- al rilevamento dei dati necessari all'aggiornamento dei dati del bilancio idrogeologico e dei livelli di criticità, nonché dei valori attribuiti alle risorse utilizzabili di cui all'articolo 5 delle Misure di Salvaguardia.
- all'osservazione e aggiornamento dell'entità e della distribuzione della idroesigenza.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

09 DIC 2003